

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/601 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 2020****recante misure di emergenza in deroga agli articoli 62 e 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli e l'estirpazione in caso di reimpianto anticipato**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A causa dell'attuale pandemia di Covid-19 e delle notevoli restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri, i viticoltori incontrano difficoltà eccezionali in tutti gli Stati membri. In particolare, i viticoltori sono alle prese con problemi logistici e risentono della carenza di forza lavoro, che incide pesantemente su colture ad alta intensità di manodopera come la vite, le quali richiedono numerosi interventi manuali nei vigneti durante l'intero periodo vegetativo e soprattutto in primavera, quando vengono solitamente impiantate le nuove viti. A causa delle attuali restrizioni, i viticoltori incontrano difficoltà senza precedenti a reperire la forza lavoro necessaria per svolgere le operazioni quotidiane nei propri vigneti e la situazione è ancora peggiore in termini di organizzazione della forza lavoro supplementare necessaria per l'impianto di nuovi vigneti.
- (2) A norma dell'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le autorizzazioni per gli impianti viticoli sono valide per tre anni dalla data di concessione. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione ⁽²⁾, le autorizzazioni per gli impianti sono rilasciate ai richiedenti selezionati entro il 1° agosto. Ciò consente ai viticoltori di preparare il terreno in autunno e di procurarsi le nuove viti, che di norma vengono poi impiantate in primavera. La primavera è la stagione più favorevole per impiantare le viti dato che con l'aumento della temperatura e l'arrivo dell'estate il terreno si inaridisce e le piante messe a dimora in quel momento soffrono e potrebbero non attecchire.
- (3) A causa della crisi provocata dalla pandemia di Covid-19, i viticoltori in possesso di autorizzazioni per l'impianto che scadono al più tardi il 1° agosto 2020 non possono attualmente avvalersi di tali autorizzazioni nell'ultimo anno di validità come previsto. Tenuto conto dell'incertezza che avvolge la durata delle misure adottate per fronteggiare la pandemia, non è certo che detti viticoltori abbiano la possibilità di utilizzare le proprie autorizzazioni per l'impianto prima del 1° agosto. Tuttavia, anche qualora la pandemia di Covid-19 registrasse una svolta positiva e le restrizioni fossero revocate prima dell'estate, i viticoltori sarebbero costretti a impiantare le viti durante la stagione calda, quindi in un momento meno adatto del ciclo vegetativo, in condizioni difficili e con costi aggiuntivi, il tutto in un momento in cui il settore vitivinicolo risente già delle condizioni sfavorevoli del mercato.
- (4) Pertanto, anche al fine di evitare la perdita dell'autorizzazione per l'impianto o un rapido peggioramento delle condizioni in cui l'impianto dovrebbe essere effettuato, occorre concedere senza indugio una proroga della validità delle autorizzazioni per l'impianto che scadono nel 2020. È quindi opportuno prorogare di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le autorizzazioni che scadono nel 2020, al fine di consentire ai viticoltori di impiantare le viti in condizioni favorevoli nella primavera 2021.
- (5) Tenuto conto delle difficoltà pratiche ed economiche impreviste che i viticoltori incontrano a causa della pandemia di Covid-19, è opportuno consentire loro di rinunciare alle proprie autorizzazioni per l'impianto che scadono nel 2020 senza incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, qualora non desiderassero più ampliare la propria superficie vitata.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

- (6) Per quanto riguarda i viticoltori in possesso di autorizzazioni per il reimpianto concesse loro dagli Stati membri per aver estirpato una superficie vitata corrispondente a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno che la deroga concessa dal presente regolamento si applichi in modo analogo ai produttori ai quali sono state concesse autorizzazioni per nuovi impianti. Si garantirebbe in questo modo che i produttori non subiscano una riduzione della propria superficie vitata a causa dell'impossibilità di procedere al reimpianto di una superficie estirpata, determinata da circostanze impreviste e dalla carenza di forza lavoro dovute alle restrizioni imposte alla circolazione in seguito alla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19.
- (7) Nel caso in cui gli Stati membri abbiano concesso un'autorizzazione per il reimpianto ai viticoltori che si sono impegnati a estirpare una superficie vitata al più tardi entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti, nel corso del 2020 i produttori possono incontrare difficoltà specifiche a procedere all'estirpazione a causa delle restrizioni imposte alla circolazione e della carenza di forza lavoro. Pertanto, quando tali produttori possono giustificare di non aver potuto procedere all'estirpazione nel 2020 per motivi legati alla pandemia di Covid-19, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere loro più tempo per effettuare l'estirpazione, prorogando il termine fino a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. È opportuno che gli Stati membri decidano entro 2 mesi dalla presentazione di una domanda se concedere la proroga e per quale durata o, in caso di rifiuto, informino il richiedente dei motivi di tale decisione. Se l'estirpazione non viene effettuata entro la fine del periodo di proroga concesso, è opportuno che il viticoltore sia passibile delle relative sanzioni applicabili a norma dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (*).
- (8) Se i viticoltori sono autorizzati a ritardare l'estirpazione di un vigneto per il quale gli Stati membri hanno autorizzato il reimpianto anticipato, è opportuno che sia il vecchio vigneto da estirpare che il vigneto di nuovo impianto non siano ammissibili al sostegno a favore della vendemmia verde, onde evitare il doppio finanziamento.
- (9) Le restrizioni alla circolazione in vigore e i conseguenti problemi logistici, nonché la carenza di forza lavoro per eseguire operazioni manuali nel vigneto, nello specifico l'impianto di vigneti e l'estirpazione, costituiscono un problema specifico ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale problema specifico non può essere affrontato con misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 del predetto regolamento. Da un lato, esso non è collegato a una turbativa del mercato preesistente o a una minaccia sufficientemente specifica di turbative del mercato. Dall'altro, questo problema specifico non è neppure collegato a misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante, come prescritto dall'articolo 220 di tale regolamento.
- (10) La misura dovrebbe essere strettamente limitata a quanto necessario per affrontare le attuali difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19 per quanto riguarda sia l'ambito sia il periodo di applicazione.
- (11) È opportuno adottare dette misure con urgenza per evitare che i viticoltori siano privati delle loro autorizzazioni per l'impianto o siano penalizzati per non aver rispettato l'obbligo di estirpare la superficie oggetto dell'impegno a causa di problemi logistici e della carenza di forza lavoro imprevisti.
- (12) Le misure di emergenza previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate a un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo. Tale periodo è necessario per dare ai viticoltori il tempo sufficiente per impiantare le nuove viti durante la stagione adatta e agli Stati membri una certa flessibilità nei casi in cui l'estirpazione non sia possibile a causa della pandemia di Covid-19.
- (13) Tenuto conto della necessità di un intervento immediato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

(*) Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Proroga della validità delle autorizzazioni per l'impianto e il reimpianto in scadenza nel 2020

1. In deroga all'articolo 62, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la validità delle autorizzazioni per nuovi impianti concesse a norma degli articoli 62 e 64 di tale regolamento, che sono scadute o scadranno nel 2020, scadono soltanto 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 62, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i viticoltori in possesso di autorizzazioni per l'impianto che sono scadute o scadranno nel 2020 non sono passibili delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che comunichino alle autorità competenti entro il 31 dicembre 2020 che non intendono avvalersi della propria autorizzazione e che non desiderano beneficiare della proroga della sua validità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. In deroga all'articolo 62, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la validità delle autorizzazioni per il reimpianto concesse a norma dell'articolo 62 e dell'articolo 66, paragrafo 1, di detto regolamento, che sono scadute o scadranno nel 2020, scadono soltanto 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
4. In deroga all'articolo 62, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i viticoltori in possesso di autorizzazioni per il reimpianto che sono scadute o scadranno nel 2020 non sono passibili delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che comunichino alle autorità competenti entro il 31 dicembre 2020 che non intendono avvalersi della propria autorizzazione e che non desiderano beneficiare della proroga della sua validità di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 2

Proroga del termine stabilito per l'estirpazione in caso di reimpianto anticipato dei vigneti

1. In deroga all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, se gli Stati membri hanno concesso ai viticoltori autorizzazioni per il reimpianto anticipato e l'estirpazione deve essere effettuata, al più tardi, nel corso del 2020, gli Stati membri possono prorogare il termine stabilito per l'estirpazione fino a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento nei casi in cui sia stato impossibile procedere all'estirpazione a causa della pandemia di Covid-19 e su richiesta debitamente motivata del viticoltore.
2. Gli Stati membri informano il richiedente della decisione presa entro un termine di 2 mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di proroga del termine stabilito per l'estirpazione di cui al paragrafo 1 e, qualora le domande siano state respinte, i richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto.
3. Se l'estirpazione non è effettuata dal viticoltore entro la fine del periodo di proroga concesso a norma dei paragrafi 1 e 2, si applica l'articolo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273.
4. I viticoltori che beneficiano della proroga di cui al paragrafo 1 non possono beneficiare del sostegno a favore della vendemmia verde di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 né per la superficie di nuovo impianto né per la superficie da estirpare.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN
